



Bruxelles, 31.5.2017
COM(2017) 285 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI**

Relazione sulla politica di concorrenza 2016

{SWD(2017) 175 final}

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

Relazione sulla politica di concorrenza 2016

1. Introduzione

La politica di concorrenza si basa su principi giuridici ed economici ed è spesso associata a questi due aspetti molto importanti. Ma non si tratta solo di questo: la politica di concorrenza esercita un impatto diretto sulla vita delle persone e una delle sue caratteristiche principali è che promuove l'apertura dei mercati, affinché tutti – imprese e cittadini – possano beneficiare di una quota equa dei vantaggi della crescita.

Nel suo discorso sullo stato dell'Unione 2016, il Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha ricordato che *"parità di trattamento significa anche che in Europa i consumatori sono protetti dai cartelli e dagli abusi delle imprese potenti. [...] La Commissione vigila su questo tipo di equità. Si tratta dell'aspetto sociale della normativa sulla concorrenza. Europa significa anche questo"*¹. La tutela della concorrenza attraverso l'applicazione delle norme trasmette il messaggio che chiunque, per ricco o potente che sia, è tenuto a osservare le regole.

La politica di concorrenza non è in grado da sola di plasmare un'economia più equa, ma può fare una differenza importante: l'applicazione del diritto della concorrenza garantisce che si dia voce ai consumatori. La politica di concorrenza favorisce una società che offre delle scelte, stimola l'innovazione, impedisce gli abusi di soggetti dominanti e spinge le imprese a ottenere il massimo da risorse limitate, contribuendo così alla risposta a sfide globali come il cambiamento climatico.

Inoltre, tutte le decisioni prese dagli enti preposti alla tutela della concorrenza – la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza – confermano che l'UE è una comunità basata sullo Stato di diritto e dimostrano alla società civile che il sistema può operare per il bene comune e fornire vantaggi concreti ai cittadini.

Nel 2016, le azioni della Commissione in materia di concorrenza hanno interessato un'ampia gamma di settori, contribuendo a un funzionamento più equo dei mercati per tutti. Nel contempo, la politica di concorrenza ha continuato a sostenere gli sforzi della Commissione volti a perseguire priorità politiche fondamentali, in particolare un mercato unico digitale connesso, un mercato interno più profondo e più equo e un'Unione dell'energia integrata e rispettosa del clima.

L'economia globalizzata impone anche una cultura globale della concorrenza. Per questo motivo la Commissione si impegna a fondo con altre istituzioni dell'UE, organizzazioni internazionali e autorità garanti della concorrenza in tutto il mondo. La collaborazione consente di moltiplicare e diffondere i vantaggi di una concorrenza equa, in Europa e nel mondo.

¹ Stato dell'Unione 2016, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/priorities/state-union-2016_it

2. Garantire una reale parità di condizioni per tutti: in che modo il controllo degli aiuti di Stato consente di meglio affrontare la sfida

Uno dei compiti principali della Commissione, e in particolare della commissaria per la Concorrenza, è garantire che le norme dell'UE si applichino equamente a tutte le imprese operanti nel mercato unico dell'UE, a prescindere dalle dimensioni, dal settore o dalla nazionalità. Questo è l'unico modo per assicurare una reale parità di condizioni ed è il motivo per cui la Commissione ha applicato le norme sugli aiuti di Stato negli ultimi decenni.

Provvedimenti contro i vantaggi fiscali selettivi

Questo approccio si applica anche agli aiuti fiscali: se determinate società possono evitare l'imposizione fiscale, per le società che invece pagano la propria quota di tasse diventa difficile competere su un piano di parità. Riservare un regime fiscale specifico a una determinata società equivale a fornirle un vantaggio paragonabile a un contributo in denaro contante; per questo motivo, le norme sugli aiuti di Stato si applicano alle esenzioni fiscali come a qualsiasi altro tipo di aiuto. La Commissione è stata molto attiva nell'individuare aiuti di Stato illegali concessi in virtù di ruling fiscali². Nell'agosto 2016, la Commissione ha concluso che l'Irlanda ha concesso ad Apple vantaggi fiscali indebiti, illegali ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato³.

In che modo i ruling fiscali possono comportare aiuti di Stato: la decisione Apple

La Commissione ha constatato che due ruling fiscali emanati dall'Irlanda nei confronti di Apple hanno considerevolmente e artificiosamente abbassato le imposte versate dalla società in tale Stato membro a partire dal 1991. I ruling avallavano un metodo per la determinazione degli utili imponibili da attribuire alle due società di diritto irlandese del gruppo Apple (Apple Sales International e Apple Operations Europe) in Irlanda anche se tale metodo non corrispondeva alla realtà economica: la quasi totalità degli utili sulle vendite registrati dalle due società era imputata internamente a una "sede centrale" fuori dall'Irlanda, che esisteva solo sulla carta poiché non aveva né presenza fisica né dipendenti in nessun luogo del mondo e non avrebbe mai potuto generare tali profitti. In virtù del metodo di attribuzione degli utili avallato dai ruling fiscali, Apple versava sui propri utili commerciali molte meno imposte rispetto ad altre imprese operanti in Irlanda: questo trattamento selettivo ha permesso ad Apple di pagare sugli utili europei un'aliquota effettiva d'imposta sulle società pari all'1% nel 2003, scesa poi fino allo 0,005% nel 2014.

Il trattamento fiscale selettivo riservato ad Apple in Irlanda è illegale ai sensi delle norme UE sugli aiuti di Stato, perché conferisce alla società un vantaggio considerevole rispetto ad imprese soggette alla normale disciplina tributaria nazionale. La Commissione ha facoltà di ordinare il recupero degli aiuti di Stato illegali per il decennio precedente la sua prima richiesta di informazioni, che risale al 2013. L'Irlanda è ora tenuta a recuperare le imposte che Apple non le ha versato per il periodo dal 2003 al 2014, per un totale di 13 miliardi di EUR più interessi.

In linea di principio, le norme UE sugli aiuti di Stato impongono di recuperare l'aiuto di Stato incompatibile per eliminare la distorsione della concorrenza che esso ha creato. Le norme UE

² Cfr. caso SA.38374, *Presunto aiuto di Stato in favore di Starbucks*, decisione della Commissione del 21 ottobre 2015, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38374; caso SA.38375, *Presunto aiuto di Stato a favore di FFT- Lusseburgo*, decisione della Commissione del 21 ottobre 2015, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38375; caso SA.37667, *Esenzioni degli utili in eccesso in Belgio*, decisione della Commissione dell'11 gennaio 2016, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37667

³ Caso SA.38373, *Presunto aiuto di Stato in favore di Apple*, decisione della Commissione del 30 agosto 2016, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38373

sugli aiuti di Stato non prevedono ammende e il recupero non penalizza la società coinvolta, ma si limita a ripristinare la parità di trattamento con le altre imprese. Inoltre, tutte le decisioni della Commissione possono essere sottoposte al giudizio degli organi giurisdizionali dell'UE. Se uno Stato membro decide di impugnare una decisione della Commissione, è comunque tenuto a recuperare l'aiuto di Stato illegale, a meno che non riesca ad ottenere da tali organi giurisdizionali, su sua richiesta, misure provvisorie che impongano la sospensione del recupero. Per rispettare il proprio obbligo di recupero in attesa dell'esito del procedimento dinanzi agli organi giurisdizionali dell'UE, lo Stato membro può, ad esempio, depositare l'importo recuperato su un conto di garanzia.

In settembre, la Commissione ha avviato anche un'indagine approfondita sul regime fiscale riservato dal Lussemburgo al gruppo GDF Suez (ora Engie)⁴. La Commissione teme che vari ruling fiscali emanati dal Lussemburgo possano aver concesso a GDF Suez un ingiusto vantaggio rispetto ad altre società, in violazione delle norme UE in materia di aiuti di Stato⁵. La Commissione ha condotto inoltre un'indagine sui ruling fiscali concessi dal Lussemburgo a McDonald's⁶ e un'indagine su un accordo relativo ai prezzi di trasferimento proposto da Amazon e approvato dal Lussemburgo⁷.

Per integrare efficacemente le proprie attività volte ad assicurare il rispetto della normativa, la Commissione ha proposto anche una risposta coordinata su scala UE all'elusione dell'imposta sulle società, in base alle norme a livello mondiale formulate dall'OCSE nell'autunno del 2015. A tale proposito, in gennaio la Commissione ha adottato un ambizioso pacchetto anti-elusione⁸, per aiutare gli Stati membri a introdurre misure rigorose e coordinate contro l'elusione fiscale e garantire che le società paghino le imposte ovunque realizzino i propri utili nell'UE.

Inoltre, in aprile la Commissione ha adottato una proposta di direttiva che impone ai gruppi multinazionali, aventi o no sede nell'UE, la pubblicazione di una comunicazione paese per paese sugli utili e sulle imposte versate, nonché di altre informazioni pertinenti⁹. Queste comunicazioni consentiranno ai cittadini di valutare le strategie fiscali delle multinazionali e il loro contributo al benessere, aprendo la strada a una maggiore trasparenza in materia di imposta sul reddito delle società.

Maggiore trasparenza e certezza del diritto grazie al completamento dell'iniziativa di modernizzazione degli aiuti di Stato

La trasparenza è importante perché promuove il buon uso del denaro dei contribuenti, ed è anche un pilastro fondamentale dell'iniziativa di modernizzazione degli aiuti di Stato, varata

⁴ Caso SA.44888, *Potenziale aiuto a GDF Suez*, decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale del 19 settembre 2016, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/iseef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44888

⁵ Per ulteriori informazioni, cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione.

⁶ Caso SA.38945, *Presunto aiuto a McDonald's – Lussemburgo*, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/iseef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38945

⁷ Caso SA.38944, *Presunto aiuto di Stato in favore di Amazon*, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/iseef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38944

⁸ Cfr. http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/anti-tax-avoidance-package_en

⁹ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, COM(2016)0198 final, disponibile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52016PC0198>

nel 2012 nell'intento di garantire la certezza del diritto e ridurre gli oneri burocratici per autorità pubbliche e imprese¹⁰. Un modo per promuovere la trasparenza consiste nel fornire agli operatori del mercato informazioni rilevanti in merito alle misure di aiuto di Stato concesse dagli Stati membri.

In base alle nuove norme, le autorità a tutti i livelli che concedono aiuti sono tenute a fornire informazioni per ogni singola misura di aiuto superiore a 500 000 EUR. Con effetto da luglio 2016 e a partire dalla data di concessione dell'aiuto, le autorità hanno sei mesi di tempo per pubblicare, in una banca dati consultabile, le informazioni sull'identità dei singoli beneficiari e sugli aiuti ricevuti¹¹. La trasparenza si accompagna all'applicazione semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, che rende più facile per gli Stati membri concedere misure di aiuto senza la necessità di notificarle previamente alla Commissione.

Per aiutare le autorità pubbliche e le imprese a individuare in quali casi la spesa pubblica è soggetta al controllo dell'UE sugli aiuti di Stato e in quali invece ne è esclusa, in maggio la Commissione ha pubblicato la comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato, che costituisce uno degli ultimi elementi previsti nell'ambito dell'iniziativa di modernizzazione degli aiuti di Stato¹². La comunicazione fornisce indicazioni chiare su tutti gli aspetti della definizione di aiuto di Stato. In particolare, è importante per agevolare gli investimenti pubblici, in quanto aiuta gli Stati membri e le società a strutturare il finanziamento pubblico secondo modalità che non rischiano di compromettere la parità di condizioni nel mercato unico o di escludere gli investimenti privati. Questo contribuirà a massimizzare l'effetto degli investimenti sulla crescita economica e sui posti di lavoro, in linea con il piano di investimenti per l'Europa della Commissione¹³.

3. Promuovere la concorrenza e l'innovazione nel mercato unico digitale

Il mercato dei servizi digitali è diventato rapidamente una delle aree di maggiore rilevanza per i consumatori europei. La tecnologia digitale è in grado di offrire prezzi bassi, un'ampia scelta e una rapida innovazione, ma la possibilità per i consumatori di ottenere effettivamente questi vantaggi dipende da come funziona il mercato. La politica di concorrenza ha lo scopo di garantire che ai consumatori sia riservato un trattamento equo e che alle imprese dominanti sia impedito di concludere accordi che fanno aumentare i prezzi o soffocano l'innovazione, o ancora negano alle persone la libertà di scegliere i prodotti che desiderano.

In quest'ottica, il mercato unico digitale assume un significato che va ben oltre l'obiettivo di rendere l'economia più efficiente. È un modo per offrire a tutti un'equa possibilità di sfruttare i vantaggi dello sviluppo tecnologico e per far sì che siano i consumatori ad avere il controllo.

Il commercio elettronico è un esempio emblematico: nel 2015 la maggioranza degli adulti nell'UE ha effettuato acquisti online di beni di consumo o servizi e in alcuni Stati membri sono state più di otto persone su dieci a farlo. Il commercio elettronico è diventato uno stimolo importante sia per la trasparenza dei prezzi sia per la concorrenza basata sul prezzo, poiché aumenta le possibilità di scelta dei consumatori e la loro capacità di individuare gli

¹⁰ Cfr. http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html

¹¹ L'elenco dei beneficiari e altri dettagli sulle misure di aiuto si possono trovare all'indirizzo: <https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home/>

¹² *Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea*, GU C 262 del 19.7.2016, pagg. 1–50, disponibile all'indirizzo http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.262.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2016:262:TOC

¹³ Cfr. https://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en

affari migliori, promuovendo così la concorrenza e l'innovazione. Per quanto si creino anche nuove opportunità per le imprese, non è sempre facile tenere il passo con un mercato in rapida evoluzione come quello del commercio elettronico. Tutte le società operanti online, come i rivenditori e i distributori, ma anche i produttori e i creatori di contenuti, si trovano ad affrontare sfide nuove e significative. L'indagine settoriale sul commercio elettronico avviata dalla Commissione nel 2015 nel quadro della strategia per il mercato unico digitale contribuisce a una migliore comprensione di tali sfide e opportunità¹⁴.

L'indagine settoriale sul commercio elettronico: primi risultati e follow-up

Nel settembre 2016, la Commissione ha pubblicato i risultati iniziali dell'indagine settoriale, nel corso della quale ha raccolto dati da quasi 1 800 società operanti nel commercio elettronico di beni di consumo e contenuti digitali e ha analizzato circa 8 000 contratti di distribuzione. La relazione preliminare conferma l'importanza crescente del commercio elettronico, ma identifica anche alcune pratiche commerciali che possono limitare la concorrenza online, in particolare per quanto concerne la vendita online di beni di consumo e gli accordi di licenza sui diritti d'autore. La Commissione ha la facoltà di avviare indagini specifiche su pratiche commerciali che possono suscitare preoccupazioni in materia di concorrenza. La relazione preliminare è stata oggetto di una consultazione pubblica che si è conclusa il 18 novembre 2016.

In marzo, la Commissione ha pubblicato i suoi risultati iniziali sui blocchi geografici, dai quali è emerso che la prassi è diffusa nel commercio elettronico in tutto il territorio dell'UE, in particolare per i contenuti digitali. Quasi il 60% dei fornitori di contenuti digitali intervistati ha previsto blocchi geografici nei contratti stipulati con i titolari dei diritti. Se è il risultato di accordi tra fornitori e distributori, il blocco geografico può limitare la concorrenza nel mercato unico, in violazione delle norme antitrust dell'UE. Come qualsiasi attività finalizzata all'applicazione delle norme sulla concorrenza, le indagini sui blocchi geografici richiedono una valutazione giuridica ed economica che comprende anche un'analisi delle potenziali giustificazioni per le restrizioni individuate.

Il blocco geografico attuato dai rivenditori si basa nella maggior parte dei casi su decisioni commerciali di non effettuare vendite transfrontaliere adottate unilateralmente, quindi a prescindere da accordi con fornitori o da pressioni commerciali degli stessi, e non rientra nell'ambito di applicazione delle norme UE in materia di concorrenza. Nel quadro della strategia per il mercato unico digitale, nel maggio 2016 la Commissione ha adottato anche una proposta di regolamento intesa a contrastare i blocchi geografici e altre forme di discriminazione dei clienti basate sulla nazionalità o sul luogo di residenza o di stabilimento, individuando le situazioni nelle quali una disparità di trattamento dei clienti in base alla loro ubicazione non può essere in nessun caso giustificata¹⁵.

Preservare l'innovazione in presenza di operatori dominanti sul mercato online

Talune pratiche commerciali possono limitare le scelte dei consumatori, ma il problema è ancora più grave quando si impedisce a nuovi prodotti di raggiungere il mercato. L'applicazione delle norme antitrust è essenziale per garantire che le società dominanti non neghino ad altri la possibilità di proporre una nuova generazione di idee innovative.

Poiché i motori di ricerca svolgono un ruolo cruciale nel guidare i consumatori all'interno dell'ambiente digitale, la Commissione considera questo mercato come un obiettivo prioritario

¹⁴ Cfr. http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiries_e_commerce.html

¹⁵ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a impedire i blocchi geografici e altre forme di discriminazione dei clienti basate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento nell'ambito del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE, COM(2016)0289 final - 2016/0152 (COD), disponibile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0289>

per la sua attività di tutela della concorrenza. In luglio, sono state inviate due comunicazioni degli addebiti a Google e alla sua controllante Alphabet¹⁶. In una comunicazione supplementare, successiva a quella inviata in relazione allo stesso caso nell'aprile 2015, la Commissione ha ribadito la conclusione preliminare secondo cui Google ha commesso un abuso di posizione dominante favorendo sistematicamente il proprio servizio di acquisto comparativo nelle pagine dei risultati delle ricerche. La Commissione teme che gli utenti non riescano sempre a vedere i risultati più pertinenti delle loro ricerche, il che andrebbe a discapito dei consumatori e dell'innovazione nel mercato. Con l'invio di una comunicazione degli addebiti supplementare, la Commissione ha rafforzato la sua conclusione preliminare tutelando nel contempo i diritti di difesa di Google e offrendole l'opportunità di replicare formalmente in merito agli elementi di prova aggiuntivi. L'indagine in corso della Commissione comunque non pregiudica la decisione finale della stessa sul caso di specie.

Inoltre, la Commissione ha inviato separatamente a Google una comunicazione degli addebiti sulle limitazioni imposte dalla società alla possibilità di alcuni siti Internet di terzi di visualizzare la pubblicità dei suoi concorrenti¹⁷. Google inserisce le pubblicità collegate alle ricerche direttamente nel sito di ricerca Google, ma lo fa anche come intermediario in siti di terzi, quali rivenditori online, operatori di telecomunicazioni e quotidiani, attraverso la piattaforma "AdSense for Search" (intermediazione pubblicitaria nei motori di ricerca). Secondo il parere preliminare della Commissione, queste pratiche hanno consentito a Google di impedire a concorrenti attuali e potenziali, compresi altri motori di ricerca e piattaforme pubblicitarie online, di inserirsi e svilupparsi in un settore di rilevanza commerciale.

Smartphone e tablet rappresentano oltre la metà del traffico globale su Internet e la loro quota è destinata ad aumentare ulteriormente in futuro. Un settore Internet mobile competitivo è sempre più importante per i consumatori e le imprese in Europa e la Commissione è stata estremamente attenta a promuovere una concorrenza equa e vivace in quest'area.

In aprile, la Commissione ha inviato a Google una comunicazione degli addebiti contenente la sua posizione preliminare secondo cui, in violazione delle norme antitrust dell'UE, la società avrebbe abusato della propria posizione dominante imponendo condizioni restrittive nei contratti con fabbricanti di dispositivi Android e operatori di reti mobili¹⁸.

Le conclusioni preliminari della Commissione indicano che, in conseguenza del comportamento di Google, motori di ricerca concorrenti, sistemi operativi mobili e browser Internet non hanno potuto competere in base ai propri meriti, ma sono stati esclusi artificialmente da determinate opportunità commerciali. Nel contempo, ai consumatori è stata negata una scelta più ampia di app mobili, servizi online e piattaforme innovative, in violazione delle norme antitrust dell'UE.

La Commissione ha anche proseguito l'indagine antitrust avviata nel 2015 contro Amazon, il maggior distributore di e-book in Europa¹⁹. La Commissione teme che gli accordi di Amazon con gli editori rendano più difficile per altri distributori di e-book competere con Amazon sviluppando prodotti e servizi nuovi e innovativi.

¹⁶ Caso AT.39740, *Google*, cfr. IP/16/2532 del 14 luglio 2016, disponibile all'indirizzo http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2532_it.htm

¹⁷ Caso AT.40411, *Google (AdSense)*, cfr. IP/16/2532 del 14 luglio 2016, disponibile all'indirizzo http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2532_it.htm

¹⁸ Caso AT.40099, *Google Android*, cfr. IP/16/1492 del 20 aprile 2016, disponibile all'indirizzo http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1492_it.htm

¹⁹ Caso AT.40153, *Clausole MFN per gli e-book e questioni correlate*, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/ejojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40153

Verso un mercato senza frontiere per i contenuti digitali: il caso della TV a pagamento

In un vero mercato unico digitale i consumatori dell'UE dovrebbero essere in grado di guardare i canali televisivi a pagamento di loro scelta, a prescindere da dove vivono o si spostano nell'UE. La Commissione sta valutando se i contratti di licenza conclusi tra sei importanti studi cinematografici dell'UE e Sky UK, che impediscono ai consumatori negli altri paesi dell'UE di accedere ai servizi televisivi a pagamento di Sky disponibili nel Regno Unito e in Irlanda, possano configurare una violazione delle norme dell'UE in materia di concorrenza²⁰.

In aprile, Paramount ha offerto una serie di impegni in risposta alle preoccupazioni della Commissione circa determinate clausole nei contratti di licenza cinematografica per la televisione a pagamento conclusi tra Paramount e Sky UK. In seguito, la Commissione ha consultato gli operatori del mercato per verificare l'adeguatezza degli impegni proposti e, alla luce dei risultati di questo test di mercato, ha concluso che gli impegni, così come illustrati da Paramount, rispondevano alle sue preoccupazioni. A luglio, la Commissione ha adottato una decisione che rende legalmente vincolanti ai sensi delle norme antitrust dell'UE gli impegni proposti da Paramount²¹. L'indagine della Commissione prosegue per quanto concerne la condotta di Disney, NBC Universal, Sony, Twentieth Century Fox, Warner Bros e Sky.

Un mercato delle telecomunicazioni aperto e competitivo, a vantaggio dei consumatori europei

I consumatori non sarebbero in grado di avvalersi dei nuovi servizi digitali senza una buona connessione Internet a un prezzo accessibile. Per questo, la presenza di reti mobili a prezzi accessibili è essenziale, così come lo è la concorrenza, che tiene bassi i prezzi e induce gli operatori mobili a investire in reti migliori. Al fine di promuovere un vero mercato unico digitale, la Commissione non può lasciare spazio ad accordi anticoncorrenziali o a concentrazioni che danneggiano la concorrenza e fanno salire i prezzi per i consumatori²².

Due importanti decisioni sul controllo delle concentrazioni nel settore delle telecomunicazioni

Oggi le condizioni nei mercati nazionali delle telecomunicazioni variano in misura significativa da un paese all'altro. Non esiste una situazione universale e la Commissione tiene sempre conto delle diverse specificità nelle sue analisi.

A seguito di un'indagine approfondita, in maggio la Commissione ha bloccato, in virtù del regolamento UE sulle concentrazioni, la proposta di acquisizione di "O2", di proprietà di Telefónica UK, da parte di "Three", di proprietà di Hutchison 3G UK, che avrebbe creato un nuovo leader nel mercato delle reti mobili nel Regno Unito. La Commissione nutre forti preoccupazioni in merito al fatto che la consistente riduzione della concorrenza nel mercato avrebbe avuto come conseguenza prezzi più alti e una scelta più limitata per i consumatori nel Regno Unito. Inoltre, l'acquisizione avrebbe probabilmente ostacolato l'innovazione e lo sviluppo dell'infrastruttura di rete nel Regno Unito, cosa che rappresenta un grave problema in particolare per i mercati in rapida evoluzione. I rimedi proposti da Hutchison non rispondevano adeguatamente alle preoccupazioni suscitate dall'acquisizione.

²⁰ Caso AT.40023, *Accesso transfrontaliero ai servizi televisivi a pagamento*, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40023

²¹ Cfr. IP/16/2645, disponibile all'indirizzo http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2645_en.htm

²² Cfr. caso M.7612, *Hutchison 3G UK /Telefónica UK*, decisione della Commissione dell'11 maggio 2016, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7612 e caso M.7758, *Hutchison 3G Italy / Wind/JV*, decisione della Commissione del 1° settembre 2016, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7758

A settembre, la Commissione ha approvato nel quadro del regolamento UE sulle concentrazioni una proposta di joint venture nel settore delle telecomunicazioni tra Hutchison e VimpelCom in Italia, subordinandola a determinate condizioni. A seguito di un'analisi approfondita, la Commissione ha concluso che i rimedi strutturali offerti da Hutchison e VimpelCom rispondevano pienamente alle preoccupazioni della Commissione sotto il profilo della concorrenza. Le parti garantiscono l'ingresso nel mercato dell'operatore di telecomunicazioni francese Iliad in qualità di nuovo operatore di rete mobile in Italia. Questo significa che i due operatori possono crescere e sfruttare i vantaggi della combinazione delle rispettive risorse, mentre i clienti italiani continueranno a beneficiare di servizi mobili innovativi a prezzi equi e di reti di alta qualità. Il caso dimostra che le società di telecomunicazione in Europa possono crescere tanto all'interno dello stesso paese quanto all'estero, purché sia preservata una concorrenza efficace.

In ottobre, la Commissione ha avviato un'indagine su un accordo per la condivisione di reti tra i due operatori ceca di telefonia mobile O2 CZ/CETIN e T-Mobile CZ²³. O2 CZ e T-Mobile CZ sono due importanti operatori delle telecomunicazioni nella Repubblica ceca, dove servono circa tre quarti del mercato per la fornitura di servizi di telecomunicazioni mobili al dettaglio. La Commissione sta indagando in particolare per appurare se la collaborazione tra O2 CZ/CETIN e T-Mobile CZ rischi di rallentare i miglioramenti qualitativi nelle infrastrutture esistenti e di ritardare o ostacolare la diffusione di nuove tecnologie e servizi, in particolare nelle aree densamente popolate. La Commissione intende anche valutare l'impatto di potenziali efficienze che potrebbero essere generate dalla condivisione della rete. Sulla base di queste valutazioni, la Commissione intende stabilire se la collaborazione configuri una violazione dell'articolo 101 del TFUE che vieta pratiche commerciali anticoncorrenziali.

Per garantire un quadro normativo favorevole alla concorrenza nel settore delle telecomunicazioni, nel settembre 2016 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva che istituisce il "codice europeo delle comunicazioni elettroniche" e una proposta di regolamento che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC).

Promuovere l'accesso inclusivo alle reti a banda larga ad alta velocità

Per cogliere tutte le opportunità della tecnologia digitale, l'Europa ha bisogno anche di un'infrastruttura di telecomunicazione di prim'ordine. Una priorità fondamentale della strategia per il mercato unico digitale²⁴ è garantire che i cittadini e le imprese dell'UE, in particolare le piccole e medie imprese, abbiano accesso a reti a banda larga ad alta velocità. Spesso occorrono finanziamenti pubblici per realizzare questo obiettivo garantendo al contempo l'inclusione, in particolare per quanto concerne le zone rurali, che sono meno interessanti per gli investitori privati.

Nel quadro delle norme UE in materia di aiuti di Stato, la Commissione ha approvato il piano nazionale britannico per la banda larga (*National Broadband Scheme*) del Regno Unito per il 2016-2020²⁵, la strategia italiana per la banda ultra larga per il 2016-2022²⁶ e il piano francese

²³ Caso AT.40305, *Network sharing between O2 CZ / CETIN and T-Mobile CZ in the Czech Republic* (Condivisione delle reti tra O2 CZ / CETIN e T-Mobile CZ nella Repubblica ceca), cfr. IP/16/3539 del 25 ottobre 2016, disponibile all'indirizzo http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3539_en.htm

²⁴ Nella sua comunicazione "Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea" (COM(2016) 587), la Commissione conferma l'importanza della connettività Internet per il mercato unico digitale e, basandosi sugli obiettivi dell'agenda digitale europea, presenta la visione di una società dei Gigabit europea, resa operativa attraverso tre obiettivi strategici per il 2025.

²⁵ Caso SA.40720, *National Broadband Scheme for the UK for 2016-2020*, decisione della Commissione del 26 maggio 2016, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_40720

per la banda larga (*Plan Très Haut Débit*)²⁷. Ognuno di questi regimi era accompagnato da un piano di valutazione d'impatto dettagliato, i cui risultati saranno presentati alla Commissione.

La valutazione dell'aiuto di Stato effettuata dalla Commissione si basa sugli orientamenti relativi alla banda larga del 2013²⁸. L'obiettivo è evitare che i finanziamenti pubblici si sostituiscano agli investimenti privati e promuovere la concorrenza effettiva, garantendo che altri prestatori di servizi possano utilizzare le infrastrutture sovvenzionate con fondi pubblici su base non discriminatoria.

4. Realizzare un mercato unico che dà forza ai cittadini e alle imprese dell'UE

Promuovendo la creazione di un mercato unico più profondo e più equo, la politica di concorrenza esercita un'influenza molto concreta sulla vita delle persone: i cittadini e le imprese dell'UE interagiscono con il mercato ogni giorno. Per costruire una società equa per tutti, il mercato dovrebbe funzionare in modo tale da conferire potere ai consumatori e garantire che la loro voce venga ascoltata. Le norme in materia di concorrenza si applicano ad esempio quando, a causa della presenza di un cartello, i consumatori pagano più del dovuto o fanno fatica a trovare il prodotto che cercano. Anche il controllo delle concentrazioni è essenziale per garantire che esse non danneggino la struttura concorrenziale del mercato e di conseguenza i consumatori e l'economia in generale.

Affinché il mercato unico possa realizzare il suo pieno potenziale, la Commissione ha recentemente intensificato gli sforzi volti a garantire l'applicazione effettiva delle norme europee in tutti i settori. Nel dicembre 2016 la Commissione ha adottato la comunicazione "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione"²⁹ per un approccio volto ad applicare, attuare e far rispettare la normativa dell'UE in modo più strategico e mirato, a vantaggio di cittadini, consumatori e imprese.

Creare un settore dei trasporti efficiente e sostenibile nell'UE

Quello dei trasporti è un settore fondamentale per le famiglie europee: i prodotti e servizi connessi ai trasporti sono la seconda voce di bilancio dei nuclei familiari, dopo le spese relative alla casa³⁰. La disponibilità di prezzi competitivi per i servizi di trasporto interessa direttamente milioni di europei.

In ottobre, la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti a Brussels Airlines e TAP Portugal in merito ai loro accordi di *code sharing* (condivisione dei codici di volo) per i servizi di trasporto passeggeri tra Bruxelles e Lisbona³¹. Il *code sharing* è un accordo commerciale in virtù del quale la compagnia aerea che opera un volo consente ad un'altra compagnia aerea di commercializzare lo stesso volo, emettendo i relativi biglietti, come se lo

²⁶ Caso SA.41647, *Italia - Strategia Banda Ultra Larga*, decisione della Commissione del 30 giugno 2016, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_41647

²⁷ Caso SA.37183, *Plan France Très Haut Débit*, decisione della Commissione del 7 novembre 2016, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37183

²⁸ Comunicazione della Commissione, *Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga*, GU C 25 del 26.1.2013, disponibile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:it:PDF>

²⁹ Cfr. https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/overview-law-making-process/applying-eu-law_it

³⁰ Fonte: Eurostat. Cfr. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Archive:Household_consumption_expenditure_-_national_accounts

³¹ Caso AT.39860, *Brussels Airlines/TAP Air Portugal*, cfr. IP/16/3563 del 27 ottobre 2016, disponibile all'indirizzo http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3563_en.htm

operasse direttamente. I partner di *code sharing* concordano anche la modalità di remunerazione reciproca per i posti venduti sui voli del partner. Il *code sharing* può essere vantaggioso per i passeggeri, in termini di ampliamento della rete e di miglioramento dei collegamenti; la Commissione teme tuttavia che in questo caso particolare Brussels Airlines e TAP Portugal si siano avvalse degli accordi di *code sharing* per limitare la concorrenza e ledere gli interessi dei passeggeri sulla rotta Bruxelles-Lisbona.

In novembre, la Commissione ha avviato un'altra indagine per valutare se l'operatore ferroviario storico ceco České dráhy, a.s. (ČD) abbia applicato prezzi sottocosto con l'intento di eliminare la concorrenza nei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri, in violazione delle norme antitrust dell'UE³². La concorrenza è essenziale per far abbassare i prezzi e aumentare la qualità dei servizi, in particolare in mercati precedentemente monopolistici. La Commissione intende esaminare attentamente le pratiche commerciali di České dráhy per assicurarsi che non estrometta i concorrenti dal mercato a scapito dei passeggeri. L'avvio del procedimento non pregiudica l'esito dell'indagine.

Gli operatori ferroviari storici sono stati spesso oggetto di controlli in materia di concorrenza. In aprile, la Commissione ha sollevato anticipatamente Deutsche Bahn dagli impegni resi vincolanti nel dicembre 2013, in quanto numerosi concorrenti sono ormai entrati nel mercato tedesco della corrente di trazione ferroviaria, facendo venire meno le preoccupazioni della Commissione in merito alla concorrenza. La crescita del livello di concorrenza nel mercato ferroviario tedesco conferma che gli impegni assunti hanno permesso di rispondere alle preoccupazioni della Commissione. Questo è un valido esempio di come le decisioni di impegno consentano un'apertura rapida ed efficace dei mercati, garantiscano la parità di condizioni e promuovano una maggiore concorrenza e la riduzione dei prezzi per consumatori e imprese.

Quello dei trasporti è un settore importante anche per la crescita, in virtù della sua specifica funzione di servizio agli altri settori dell'economia. Il trasporto su strada, in particolare, costituisce una parte essenziale del mercato unico europeo: sulle strade europee circolano più di 30 milioni di autocarri, che effettuano circa i tre quarti del trasporto interno di merci in Europa. La concorrenza nel settore è condizionata dai prezzi dei veicoli utilizzati dai trasportatori.

In luglio, la Commissione ha riscontrato una violazione della normativa antitrust dell'UE da parte di MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco e DAF e ha comminato un'ammenda record di 2,9 miliardi di EUR³³.

³² Cfr. IP/16/3656 del 10 novembre 2016, disponibile all'indirizzo http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3656_en.htm

³³ Caso AT.39824 *Autocarri*, decisione della Commissione del 19 luglio 2016, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39824.

Una decisione storica nel settore del trasporto su strada: il caso del cartello degli autocarri

La decisione della Commissione si riferisce in particolare al mercato della costruzione di autocarri medi (di peso compreso tra 6 e 16 tonnellate) e pesanti (di peso superiore a 16 tonnellate). MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco e DAF insieme producono i nove decimi degli autocarri medi e pesanti prodotti in Europa.

Invece di competere tra di loro, i costruttori hanno stretto accordi collusivi in materia di prezzi per oltre 14 anni, dal 1997 al 2011, fino a quando la Commissione ha effettuato ispezioni senza preavviso presso le imprese. Nel corso degli anni le discussioni tra le imprese hanno avuto per oggetto le stesse tematiche, ovvero gli aumenti dei rispettivi "listini lordi" (prezzi di fabbrica), la tempistica di introduzione delle nuove tecnologie di riduzione delle emissioni e il trasferimento ai clienti dei costi delle tecnologie di riduzione delle emissioni. Tutti i costruttori hanno riconosciuto gli addebiti e hanno accettato una transazione.

È stato avviato un procedimento anche nei confronti di Scania, che non ha aderito alla decisione di transazione. Per questa impresa l'inchiesta proseguirà quindi con il procedimento ordinario (alternativo al procedimento di transazione) per i casi di cartello.

La decisione sottolinea anche l'importanza di un mercato concorrenziale funzionante per favorire la messa a punto e la diffusione di tecnologie a basse emissioni efficienti ed economiche, che costituisce tra l'altro uno degli elementi della strategia europea per una mobilità a basse emissioni.

Tutelare la concorrenza nei mercati concentrati

Il ruolo di controllo delle concentrazioni svolto dalla Commissione è molto importante per tutelare l'equa concorrenza in tutti i settori e le industrie, ma può rivelarsi persino più rilevante nei settori che presentano già un certo grado di concentrazione. La Commissione deve accertare che le società dominanti non abusino del proprio potere in un modo che le favorisce, ma danneggia i loro clienti e il resto dell'economia.

A titolo di esempio, la Commissione è stata particolarmente vigile nel mercato della protezione delle colture, per garantire che le strutture di mercato risultanti da fusioni non finiscano per influire negativamente sugli agricoltori europei, il cui sostentamento dipende dall'accesso alle sementi e a prodotti fitosanitari a prezzi competitivi. Nel 2016, la Commissione ha avviato due indagini approfondite su progetti di concentrazione in questo settore.

La prima operazione proposta riguarda le due società statunitensi Dow e DuPont e creerebbe la più grande società integrata al mondo nel settore della protezione delle colture e delle sementi³⁴, combinando due concorrenti con portafogli tra i più importanti nei settori degli erbicidi e degli insetticidi e con un'esperienza consolidata nella commercializzazione di prodotti fitosanitari innovativi e sementi. La seconda concentrazione proposta riguarda la svizzera Syngenta, una delle principali società mondiali nel settore delle sementi e dei prodotti fitosanitari, e la cinese ChemChina, che controlla Adama, ossia il principale produttore di fitosanitari generici in Europa³⁵. I loro prodotti sono utilizzati per la coltivazione di molte delle principali colture in Europa, tra cui cereali, cotone, mais, frutta e verdura, colza, soia, barbabietola da zucchero e girasole. Le indagini approfondite valuteranno se le concentrazioni proposte possano determinare un aumento dei prezzi o una minore innovazione per questi prodotti.

³⁴ Caso M.7932, *Dow / DuPont*, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7932

³⁵ Caso M.7962, *ChemChina / Syngenta*, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7962

Un settore finanziario più equo per sostenere l'economia reale

I mercati finanziari svolgono una funzione essenziale per l'economia europea, e per sostenere la ripresa economica in corso è necessario che siano stabili, aperti e competitivi. Dall'inizio della crisi, la politica di concorrenza ha svolto un ruolo cruciale ai fini della creazione di un settore finanziario più equo e trasparente nell'UE.

Nel giugno 2016, tutte le componenti del regolamento sulle commissioni interbancarie sono entrate pienamente in vigore³⁶. In virtù delle nuove disposizioni, i costi dei pagamenti con carte di debito o di credito diventano più trasparenti per dettaglianti e consumatori, che così possono fare scelte efficienti. In passato, le commissioni applicate dalle banche per i pagamenti mediante carta erano in larga misura opache, anche se i costi in ultima analisi erano a carico dei consumatori. Il regolamento sulle commissioni interbancarie stabilisce dei massimali per queste commissioni, con una conseguente riduzione dei costi, a vantaggio di milioni di consumatori e dettaglianti europei.

Parallelamente, la Commissione ha proseguito l'indagine antitrust sulle commissioni interbancarie di MasterCard e Visa in relazione ai pagamenti effettuati da titolari di carte di paesi extra-SEE (Spazio economico europeo), che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento sulle commissioni interbancarie e rappresentano ancora un onere per gli esercenti europei³⁷. La Commissione ha proseguito anche l'indagine sulle norme di MasterCard concernenti gli acquisti transfrontalieri, che limitano la possibilità degli esercenti di beneficiare delle condizioni più favorevoli offerte da banche ubicate altrove nel mercato interno.

Imprese e famiglie hanno bisogno di solidi intermediari finanziari, in genere banche, per sostenere le decisioni di investimento e di consumo. La crisi ha evidenziato che quando le banche in Europa hanno problemi, le conseguenze possono andare ben oltre i rischi immediati per titolari di depositi e azionisti: le difficoltà degli istituti di credito possono avere serie ripercussioni sulla stabilità finanziaria di un paese, con effetti di ricaduta quasi inevitabili su altri Stati membri e anche al di fuori dell'UE. In un simile contesto, il controllo degli aiuti di Stato è rimasto uno strumento essenziale per assicurare la presenza di un settore bancario più sicuro e più solido nell'UE.

Le norme sugli aiuti di Stato sono parte integrante dell'Unione bancaria e garantiscono la parità di trattamento tra gli Stati membri che aderiscono all'Unione bancaria e quelli che non vi aderiscono. Il controllo degli aiuti di Stato ha la funzione di garantire che le scelte dei governi nazionali non gravino indebitamente sulle casse pubbliche, né creino distorsioni nelle condizioni di parità nell'UE. Nel 2016 la Commissione ha adottato numerose decisioni per contribuire a stabilizzare il settore bancario di vari Stati membri³⁸.

La Commissione ha avviato anche un'indagine approfondita per valutare, nel quadro del regolamento UE sulle concentrazioni, se il progetto di concentrazione tra Deutsche Börse AG (DB) e London Stock Exchange Group (LSE) ridurrebbe la concorrenza in vari ambiti

³⁶ Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, GU L 123 del 19.5.2015, disponibile all'indirizzo http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2015.123.01.0001.01.ITA.

³⁷ Caso AT.40049, *Mastercard II*, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/eojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40049 e AT.39398, *Visa MIF*, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/eojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39398.

³⁸ Per ulteriori informazioni, cfr. l'allegato del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione.

dell'infrastruttura del mercato finanziario³⁹. La concentrazione proposta combinerebbe le attività di DB e LSE e, riunendo le borse di Germania, Regno Unito e Italia, nonché alcune delle principali stanze di compensazione europee, creerebbe l'operatore di borsa di gran lunga più grande in Europa.

Il miglioramento della trasparenza nel settore dei derivati finanziari ha rappresentato un'altra priorità della Commissione. In luglio, la Commissione ha accettato gli impegni offerti da International Swaps and Derivatives Association Inc. (ISDA) e dal fornitore di servizi di informazione Markit, concernenti la concessione delle licenze di proprietà intellettuale necessarie per offrire servizi di negoziazione sul mercato dei *credit default swaps* (CDS)⁴⁰. I CDS sono contratti studiati per trasferire il rischio di credito, o il rischio di inadempienza, collegato a una obbligazione di debito, come un titolo di Stato o un'obbligazione societaria, e sono utilizzati dagli investitori a copertura dei rischi e come investimenti.

In aprile la Commissione aveva sottoposto i progetti di impegno a test di mercato, con esito positivo. Alla luce dei risultati dei test di mercato, Markit ha proposto lievi modifiche e chiarimenti in relazione agli impegni iniziali. Gli impegni finali rispondono alle preoccupazioni della Commissione, in quanto permetteranno di agevolare la negoziazione di CDS presso le borse, migliorando nel contempo la trasparenza. La decisione della Commissione garantisce che tutte le sedi di negoziazione possano beneficiare di un accesso equo, ragionevole e non discriminatorio ai dati e alla proprietà intellettuale di ISDA e Markit per offrire una negoziazione multidirezionale (*all-to-all*) di derivati. Questo aumenta la stabilità del mercato e si traduce anche in una maggiore scelta e in costi minori per le operazioni degli investitori. Gli impegni contribuiscono pertanto agli obiettivi della Mifid 2⁴¹ e dell'Unione bancaria⁴².

Inoltre, in dicembre la Commissione ha multato Crédit Agricole, HSBC e JPMorgan Chase, per un totale di 485 milioni di EUR, per la loro partecipazione a un cartello relativo a derivati su tassi di interesse denominati in euro⁴³. Barclays, Deutsche Bank, RBS e Société Générale hanno concluso una transazione con la Commissione sullo stesso cartello nel dicembre 2013. Poiché Crédit Agricole, HSBC e JPMorgan Chase hanno scelto di non transigere, l'indagine è proseguita secondo il procedimento ordinario della Commissione per i casi di cartello. Questa decisione segna la fine del primo di numerosi cartelli individuati e sanzionati nel settore dei servizi finanziari.

Applicare le norme sulla concorrenza nel mondo dello sport

La portata della normativa in materia di concorrenza ovviamente presenta qualche limitazione, ma quando la sua applicazione è lo strumento giusto, è importante che la Commissione agisca tempestivamente per ripristinare l'equità in un ambito specifico dell'economia. In alcuni settori esiste una lunga tradizione di decisioni politiche in materia di

³⁹ Caso M.7995, *Deutsche Börse / London Stock Exchange Group*, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7995

⁴⁰ Caso AT.39745, *CDS - Information market*, decisione della Commissione del 20 luglio 2016, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39745

⁴¹ Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari.

Cfr. http://ec.europa.eu/finance/securities/isd/mifid2/index_en.htm

⁴² Per ulteriori informazioni sull'Unione bancaria, cfr. http://ec.europa.eu/finance/general-policy/banking-union/index_en.htm.

⁴³ Caso AT.39914, *Euro Interest Rate Derivatives* (Derivati su tassi di interesse in euro), disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39914

concorrenza, mentre in altri campi non sempre è così. Quello dello sport è un esempio recente.

Nel settembre 2016, la Commissione ha informato l'Unione internazionale di pattinaggio (ISU) di aver concluso in via preliminare che le norme ISU, ai sensi delle quali gli atleti sono soggetti a severe sanzioni per la partecipazione a gare non autorizzate di pattinaggio di velocità, possono configurare una violazione delle norme antitrust dell'UE⁴⁴.

Diritto della concorrenza e federazioni sportive: l'indagine sull'Unione internazionale di pattinaggio

L'ISU è l'unico organismo riconosciuto dal Comitato olimpico internazionale per il pattinaggio di figura e di velocità sul ghiaccio. Ne fanno parte le varie associazioni nazionali di pattinaggio sul ghiaccio. La regolamentazione sportiva è soggetta alle norme antitrust dell'UE quando l'organismo che stabilisce le regole o le società e le persone che ne sono interessate svolgono un'attività economica.

Gli organismi sportivi internazionali svolgono un ruolo fondamentale per stabilire le regole del gioco e garantire norme di condotta uniformi. Secondo le regole stabilite dall'ISU, se un atleta partecipa a una manifestazione non autorizzata è soggetto a una serie di sanzioni che possono arrivare fino all'esclusione a vita da tutte le principali competizioni internazionali di pattinaggio di velocità. Secondo la Commissione, le sanzioni stabilite nei regolamenti ISU limitano la libertà commerciale degli atleti e impediscono a nuovi organizzatori di manifestazioni internazionali di pattinaggio di velocità di entrare nel mercato perché non sono in grado di attirare atleti di massimo livello.

La Commissione ha deciso di avviare un'indagine contestando in modo specifico presunte violazioni delle norme sulla concorrenza a livello internazionale, piuttosto che aspetti più generali relativi alla governance dello sport.

Anche il controllo degli aiuti di Stato è uno strumento utile per preservare la parità di condizioni nel settore dello sport. A seguito di tre distinte indagini approfondite, nel luglio del 2016 la Commissione ha concluso che le misure di sostegno pubblico concesse dalla Spagna hanno conferito un ingiusto vantaggio a sette club di calcio professionistici rispetto ad altri club, in violazione delle norme UE in materia di aiuti di Stato⁴⁵. Tali norme si applicano agli interventi pubblici nel mercato, per garantire che non falsino la concorrenza favorendo selettivamente un operatore del mercato rispetto ad un altro. Il calcio professionistico è un'attività commerciale e i finanziamenti pubblici in questo campo devono rispettare le regole di una leale concorrenza. Questo è particolarmente importante per i club professionistici, e sono la maggioranza, che devono operare senza sovvenzioni.

5. Liberare il potenziale dell'Unione europea dell'energia e dell'economia circolare

I consumatori sono protagonisti attivi sui mercati dell'energia del futuro. La promozione di un mercato europeo dell'energia veramente competitivo può influire sulle bollette energetiche delle imprese e delle famiglie europee: la creazione di un'Unione europea dell'energia integrata e rispettosa dell'ambiente, libera da ostacoli tecnici o normativi, offrirà ai consumatori di tutta l'UE maggiori possibilità di scegliere tra le varie fonti di approvvigionamento energetico e le migliori condizioni contrattuali.

⁴⁴ Caso AT.40208, *International Skating Union's Eligibility rules* (Norme di ammissibilità dell'Unione internazionale di pattinaggio), cfr. IP/16/3201 del 27 settembre 2016, disponibile all'indirizzo http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3201_en.htm

⁴⁵ Casi SA.29769, *Aiuti di Stato ad alcune società calcistiche professionistiche spagnole* (privilegi fiscali per Real Madrid CF, FC Barcelona, Athletic Club Bilbao, Club Atlético Osasuna), SA.33754, *Aiuti al Real Madrid*, e SA.36387, *Aiuti di Stato a favore di tre società calcistiche di Valencia* (Valencia, Hercules e Elche), cfr. IP/16/2401 del 4 luglio 2016, disponibile all'indirizzo http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2401_en.htm

In novembre, la Commissione ha presentato un pacchetto di misure per mantenere competitivo il settore energetico dell'UE e favorire la transizione verso l'energia pulita⁴⁶. Il pacchetto "energia pulita per tutti gli europei" si pone tre obiettivi principali: privilegiare l'efficienza energetica, conquistare la leadership a livello mondiale nelle energie rinnovabili e garantire condizioni eque ai consumatori. Le proposte legislative riguardano l'efficienza energetica, le energie rinnovabili, l'assetto del mercato dell'energia elettrica, la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico e le norme sulla *governance* per l'Unione dell'energia. Il pacchetto contiene anche una serie di misure mirate a proteggere i consumatori più vulnerabili.

Insieme al pacchetto, la Commissione ha pubblicato la relazione finale della sua indagine di settore sugli aiuti di Stato concernente misure nazionali per garantire la disponibilità in qualsiasi momento di una capacità adeguata per la produzione di energia elettrica (i cosiddetti "meccanismi di regolazione della capacità")⁴⁷.

Contribuire alla definizione di misure di aiuto migliori per garantire gli approvvigionamenti di energia elettrica

L'indagine di settore sugli aiuti di Stato relativa ai meccanismi di regolazione della capacità, che ha riguardato oltre 120 operatori del mercato in undici Stati membri, aveva lo scopo di raccogliere informazioni sui meccanismi di regolazione della capacità al fine di valutare nella fattispecie se garantiscono un approvvigionamento sufficiente di energia elettrica senza distorsioni della concorrenza o degli scambi commerciali nel mercato unico dell'UE.

I meccanismi di regolazione della capacità sono molto importanti, in quanto aiutano a ridurre il rischio di black-out per i consumatori e le imprese in Europa; tuttavia, meccanismi inutili e non correttamente progettati possono falsare la concorrenza, impedire le necessarie riforme del mercato, ostacolare i flussi elettrici transfrontalieri e imporre ai consumatori costi eccessivi per l'elettricità e in più rischiano di contraddire gli obiettivi di decarbonizzazione. La relazione finale conclude che gli Stati membri devono valutare meglio la necessità di tali meccanismi e fornisce indicazioni su come ottenere risultati in fatto di sicurezza dell'approvvigionamento pur riducendo al minimo le distorsioni della concorrenza.

Promuovere un settore del petrolio e del gas naturale nell'UE che sia favorevole alla concorrenza

Le attività di prospezione e produzione di petrolio e gas naturale sono settori fondamentali per garantire prezzi competitivi dell'energia per i consumatori e le imprese dell'UE. Inoltre, sono particolarmente importanti per l'uso efficiente delle risorse di gas disponibili nell'UE, elemento cruciale della strategia dell'Unione dell'energia in termini di sicurezza degli approvvigionamenti.

In questo ambito, in gennaio la Commissione ha avviato un'indagine approfondita sull'acquisizione del fornitore di servizi petroliferi Baker Hughes da parte di Halliburton⁴⁸. In maggio, le parti hanno rinunciato al progetto di concentrazione, a seguito delle preoccupazioni in materia di concorrenza espresse nei confronti dell'operazione da una serie di autorità garanti della concorrenza in tutto il mondo, tra cui la Commissione. In base all'analisi della Commissione, l'operazione proposta suscitava preoccupazioni sotto il profilo

⁴⁶ Cfr. IP/16/4009 del 30 novembre 2016, disponibile all'indirizzo http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_it.htm

⁴⁷ Cfr. http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html#2

⁴⁸ Caso M.7477, *Halliburton/Baker Hughes*, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7477

della concorrenza su un gran numero di mercati in relazione ai servizi petroliferi forniti a società di prospezione e produzione di petrolio e gas naturale nello Spazio economico europeo (SEE). L'indagine della Commissione si è svolta in stretta collaborazione con una serie di autorità garanti della concorrenza di tutto il mondo, quali il Dipartimento della giustizia statunitense, l'Autorità della concorrenza brasiliana (CADE) e la Commissione australiana per la concorrenza e i consumatori.

La Commissione ha inoltre proseguito le indagini riguardanti il possibile abuso da parte di Gazprom della propria posizione dominante sul mercato delle forniture di gas naturale nell'Europa centrale e orientale⁴⁹ e la possibile preclusione dei concorrenti sui mercati del gas in Bulgaria da parte del fornitore storico bulgaro BEH⁵⁰. L'applicazione della normativa antitrust in questo settore ha lo scopo di creare mercati del gas naturale più competitivi in Europa e agevolare l'integrazione del mercato e gli scambi di energia tra Stati membri.

Sostenere il riciclaggio e le fonti energetiche rinnovabili

La transizione verso un'economia circolare è un elemento fondamentale della strategia per la realizzazione di un'Europa più sostenibile. "Chiudere il cerchio" del ciclo di vita dei prodotti grazie a una maggiore attività di riciclaggio e riutilizzo è vantaggioso per l'ambiente e per l'economia. Un'effettiva concorrenza nel settore della gestione dei rifiuti permette di affrontare meglio questa sfida rendendo il riciclaggio più accessibile sul piano economico per i consumatori.

In settembre, la Commissione ha imposto un'ammenda di 6 milioni di EUR ad Altstoff Recycling Austria (ARA) per aver impedito ai concorrenti di accedere al mercato austriaco della gestione dei rifiuti di imballaggio domestici dal 2008 al 2012, in violazione dell'articolo 102 del TFUE che vieta l'abuso di posizione dominante sul mercato⁵¹.

Applicazione delle norme antitrust nel settore della gestione dei rifiuti

In Austria, i produttori di merci hanno l'obbligo di ritirare i rifiuti di imballaggio derivanti dall'utilizzo dei loro prodotti. Questo compito può essere trasferito a un'impresa che provvede alla raccolta e al riciclaggio a fronte di un canone versato dai produttori dei beni. La Commissione ha constatato che i concorrenti intenzionati ad entrare o ad espandersi nel mercato della gestione dei rifiuti dipendevano dall'autorizzazione ad accedere a infrastrutture di raccolta a livello nazionale, in parte controllate e in parte possedute da ARA. Dall'indagine è emerso inoltre che nel periodo da marzo 2008 ad aprile 2012 ARA ha negato l'accesso a tali infrastrutture, con la conseguenza di escludere i concorrenti dal mercato e di eliminare la concorrenza.

Dopo l'avvio dell'indagine della Commissione, nel settembre 2013 l'Austria ha adottato una nuova legge sui rifiuti e ARA ha cominciato a concedere l'accesso alle sue infrastrutture di raccolta dei rifiuti domestici. Da quel momento, numerosi concorrenti sono entrati nel mercato. ARA ha riconosciuto l'infrazione, ha fatto in modo che la decisione potesse essere efficace sul piano amministrativo e ha proposto una misura correttiva di natura strutturale, ottenendo grazie alla cooperazione con la Commissione una riduzione dell'ammenda pari al 30%.

⁴⁹ Caso AT.39816, *Upstream gas supplies in Central and Eastern Europe* (Forniture di gas a monte in Europa centrale e orientale), disponibile all'indirizzo

http://ec.europa.eu/competition/elojade/iseef/case_details.cfm?proc_code=1_39816

⁵⁰ Caso AT.39849, *BEH gas*, disponibile all'indirizzo

http://ec.europa.eu/competition/elojade/iseef/case_details.cfm?proc_code=1_39849

⁵¹ Caso AT.39759, *ARA foreclosure* (Preclusione del mercato da parte di ARA), decisione della Commissione del 20 settembre 2016, disponibile all'indirizzo

http://ec.europa.eu/competition/elojade/iseef/case_details.cfm?proc_code=1_39759

Mentre di norma le parti collaborano con la Commissione nelle decisioni di impegno e nelle transazioni per i casi di cartello, per la prima volta dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1/2003 la procedura di cooperazione è stata adottata nel contesto di una decisione di divieto antitrust non relativa a un cartello. La cooperazione in procedimenti antitrust non relativi a casi di cartello può contribuire a rafforzare l'efficacia delle misure della Commissione e in futuro si potrebbe applicare anche in altri casi.

La promozione del riciclaggio è solo una parte del cammino verso un'Europa più sostenibile: anche gli investimenti in tecnologie energetiche pulite e a basse emissioni di carbonio sono una priorità. Le energie rinnovabili sono le fonti energetiche del futuro e negli ultimi anni quasi tutti gli Stati membri hanno adottato un piano di sostegno dell'energia rinnovabile. Nel 2016, nel quadro delle norme sugli aiuti di Stato la Commissione ha adottato 15 decisioni su nuovi regimi di sostegno ai produttori di energie rinnovabili, contribuendo ad aumentare la sostenibilità del settore energetico dell'UE, oltre che a promuovere la protezione dell'ambiente.

7. Far crescere una cultura della concorrenza a livello europeo e mondiale

Per fare davvero la differenza ai fini di un funzionamento più equo dell'economia, le norme sulla concorrenza devono essere applicate a pari condizioni per tutti gli europei, a prescindere dallo Stato membro in cui vivono, lavorano o fanno acquisti. Per questo motivo la Commissione ha valutato se le autorità nazionali garanti della concorrenza dispongano di tutti i poteri, delle risorse e dell'indipendenza di cui hanno bisogno per applicare con efficacia il diritto dell'UE in materia di concorrenza.

Rafforzare le autorità nazionali garanti della concorrenza ai fini dell'applicazione efficace delle norme UE sulla concorrenza

L'attività volta ad assicurare il rispetto delle norme UE in materia di concorrenza ha raggiunto dimensioni che la Commissione, da sola, non avrebbe mai potuto ottenere. Dal 2004, la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza hanno adottato oltre 1 000 decisioni, attribuibili per l'85% circa alle autorità nazionali. L'azione di una molteplicità di soggetti preposti alla tutela della concorrenza è un deterrente migliore, molto più forte e più efficace nei confronti delle imprese che possono essere tentate di violare le norme UE sulla concorrenza.

Traendo spunto dalla comunicazione sui dieci anni del regolamento (CE) n. 1/2003⁵², la Commissione ha riflettuto sulla questione se sia possibile migliorare ulteriormente il pacchetto di strumenti a disposizione delle autorità nazionali garanti della concorrenza. Nel 2016 la Commissione ha ricevuto e raccolto commenti su questi temi da un'ampia gamma di parti interessate, tra cui imprese e gruppi di consumatori, autorità nazionali della concorrenza, governi nazionali e membri del Parlamento europeo.

Da una consultazione pubblica che si è tenuta tra novembre 2015 e febbraio 2016 è emerso che circa il 75% degli intervistati riteneva che l'efficacia delle autorità nazionali garanti della concorrenza si potesse migliorare ulteriormente. Inoltre, l'80% delle risposte era favorevole a un'iniziativa a livello dell'UE volta a far sì che le autorità nazionali garanti della concorrenza dispongano dei mezzi e degli strumenti necessari⁵³.

⁵² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 9 luglio 2014, *Dieci anni di applicazione delle norme antitrust ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2003: risultati e prospettive future*, COM(2014) 453, disponibile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0453>.

⁵³ Consultazione pubblica "Dare maggiori poteri alle autorità nazionali garanti della concorrenza per renderle più efficaci nell'applicazione delle norme", disponibile all'indirizzo

Il 19 aprile 2016 è stata organizzata anche un'audizione pubblica in collaborazione con il Parlamento europeo per raccogliere ulteriori pareri⁵⁴. Poiché è stato espresso un sostegno generale al conferimento di maggiori poteri alle autorità nazionali garanti della concorrenza per renderle più efficaci nell'applicazione delle norme, la Commissione ha cominciato a indicare la strada da seguire presentando una proposta di iniziativa legislativa dell'UE.

Stare al passo con la globalizzazione – Collaborazione in materia di concorrenza a livello mondiale

Con l'aumento dell'attività delle imprese oltre i confini nazionali, sono sempre più numerosi i cartelli, le concentrazioni e altre prassi anti-concorrenziali che hanno assunto una dimensione internazionale e interessano i mercati di diversi paesi e spesso diversi continenti. Se le imprese assumono una dimensione globale, lo devono fare anche le autorità di tutela della concorrenza: di conseguenza, l'individuazione di modalità di collaborazione migliori rappresenta una priorità per le autorità garanti della concorrenza in tutto il mondo.

La collaborazione tra autorità garanti della concorrenza permette di promuovere risultati coerenti, accresce l'efficienza delle indagini riducendo inutili duplicazioni di sforzi e incoraggia la comprensione reciproca tra i vari organismi, assicurando inoltre una diminuzione dei costi per le imprese. Nel 2016 la Commissione ha confermato il suo impegno in questo campo, partecipando attivamente a organismi internazionali attinenti alla concorrenza, quali il Comitato per la concorrenza dell'OCSE, la Banca mondiale e la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD). La Commissione è anche un membro di primo piano della Rete internazionale della concorrenza (ICN), il principale forum mondiale degli organismi di tutela della concorrenza, con 132 membri. Importanti risultati di questo impegno multilaterale sono la *Merger Remedies Guide* (Guida sulle misure correttive nei casi di concentrazione) e il *Catalogue on Investigative Powers* (Catalogo sui poteri investigativi) del gruppo di lavoro sui cartelli, entrambi adottati dalla Rete internazionale della concorrenza nel 2016.

A livello bilaterale, nel 2016 la Commissione ha avviato negoziati sugli accordi di libero scambio (ALS) con Armenia, Messico, Indonesia e Filippine, ha riaperto i negoziati con il Mercosur, e ha compiuto passi avanti nei negoziati con il Giappone. L'impegno della Commissione in materia di concorrenza nei negoziati sugli ALS si concentra sull'inserimento di disposizioni sulla concorrenza e sugli aiuti di Stato, nell'intento di promuovere la convergenza di strumenti e prassi della politica di concorrenza in tutte le giurisdizioni, oltre a tutelare la parità di condizioni a livello mondiale.

Nel giugno 2016, la Commissione ha presentato al Consiglio un progetto di accordo per inserire disposizioni sullo scambio di informazioni raccolte nel corso di procedimenti in materia di concorrenza nel vigente accordo di cooperazione UE-Canada. La possibilità di scambiare elementi di prova migliorerebbe la cooperazione tra la Commissione e l'Ufficio canadese della concorrenza, rendendo così più efficace l'applicazione delle norme in materia di concorrenza. Inoltre, la commissaria per la Concorrenza Margrethe Vestager ha stabilito d'intesa con il presidente della Commissione per il commercio equo del Giappone, Sugimoto,

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_effective_enforcers/index_en.html.

⁵⁴ Audizione pubblica del 19 aprile 2016, organizzata congiuntamente dalla Commissione per i problemi economici e monetari (ECON) del Parlamento europeo e dalla DG Concorrenza della Commissione europea, disponibile all'indirizzo <http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/committees/video?event=20160419-0900-COMMITTEE-ECON>

di avviare i negoziati per potenziare l'accordo di cooperazione UE-Giappone con disposizioni relative allo scambio di prove.

La Commissione è anche impegnata attivamente nella cooperazione tecnica con economie emergenti che stanno sviluppando le rispettive politiche di concorrenza e i relativi regimi di applicazione. A giugno, la Commissione ha firmato con il Sud Africa un memorandum d'intesa che si aggiunge a quelli firmati con tutti gli altri paesi BRICS⁵⁵ negli ultimi anni.

Mantenere un proficuo dialogo interistituzionale

Il Parlamento europeo, il Consiglio e i comitati consultivi, con i rispettivi ruoli specifici nei confronti dei cittadini europei e delle parti interessate, sono importanti interlocutori nel dialogo sulla politica di concorrenza.

Come negli anni precedenti, il Parlamento ha adottato una risoluzione sulla relazione annuale della Commissione sulla politica di concorrenza. La Commissione apprezza il sostegno del Parlamento alla politica di concorrenza in quanto pietra angolare del progetto europeo e conviene che la concorrenza conferisce potere ai consumatori, promuove la crescita economica e mantiene i mercati aperti per le imprese, ivi comprese le PMI. In questo senso, la politica di concorrenza rende i mercati più equi per tutti. La Commissione concorda con il Parlamento che l'applicazione delle norme in materia di concorrenza è essenziale per impedire gli abusi di potere economico e per garantire che ogni impresa, e ogni imprenditore, ottenga una quota equa dei vantaggi della crescita.

La Commissione apprezza l'impegno del Parlamento nella lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale. Nell'aprile 2016, la commissaria Vestager ha avuto uno scambio di opinioni con la seconda commissione speciale del Parlamento sulle imposte. Nel 2016, la Commissione ha intrapreso importanti iniziative in questo campo⁵⁶; inoltre, ha raccolto prove su ruling fiscali da tutti gli Stati membri e sta procedendo a un'analisi sistematica di tali documenti. Nel giugno 2016, la Commissione ha pubblicato un documento di lavoro in materia di aiuti di Stato e ruling fiscali e ha organizzato un forum ad alto livello per fornire chiarimenti agli Stati membri in merito all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato ai ruling fiscali.

Il Parlamento ha ribadito la richiesta di porre fine al regime di aiuti di Stato anti-crisi a favore delle banche. La Commissione ritiene che l'attuale normativa sugli aiuti di Stato sia necessaria per preservare la stabilità finanziaria e ridurre al minimo i costi per i contribuenti, nonché per garantire che le banche ristrutturare tornino a concedere prestiti a imprese e famiglie, contribuendo così al completamento dell'Unione bancaria. Le norme sugli aiuti di Stato mantengono condizioni di parità anche tra le banche che ricevono aiuti di Stato e le banche che non ne beneficiano. Nel febbraio 2016, la commissaria Vestager ha partecipato a uno scambio aperto di opinioni con i membri del Parlamento europeo per spiegare l'approccio della Commissione nel quadro delle norme sugli aiuti di Stato.

Altre raccomandazioni del Parlamento trovano riscontro nella presente relazione, in particolare il contributo che un'applicazione indipendente delle norme in materia di concorrenza fornisce alle priorità politiche della Commissione volte ad approfondire il mercato unico digitale e l'Unione dell'energia e a garantire la competitività dell'industria europea in un mondo globalizzato. La presente relazione elenca le azioni intraprese quest'anno dalla Commissione per tutelare la concorrenza in settori importanti dell'economia europea. In maggio e agosto 2016, la DG Concorrenza ha partecipato anche a seminari e

⁵⁵ Brasile, Russia, India, Cina, Sud Africa.

⁵⁶ Per informazioni dettagliate, cfr. il capitolo 2 della presente relazione.

dibattiti in Parlamento per discutere del contributo che l'applicazione delle norme sulla concorrenza può offrire al fine di migliorare il funzionamento della filiera alimentare.

La Commissione accoglie con favore l'invito del Parlamento a promuovere una reale cultura della concorrenza negli Stati membri. Nell'aprile 2016, la Commissione e il Parlamento hanno organizzato un'audizione sull'iniziativa della Commissione volta a consentire alle autorità nazionali garanti della concorrenza di raggiungere il loro pieno potenziale in termini di applicazione efficace delle norme europee in materia di concorrenza. La commissaria Vestager ha partecipato all'audizione. Nel quadro del dialogo strutturato con il Parlamento, la commissaria Vestager ha anche avuto uno scambio di opinioni con la commissione ECON nell'ottobre 2016.

La Commissione accoglie con favore l'interesse del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni per la politica di concorrenza ed è disposta a partecipare a scambi costruttivi. La commissaria Vestager ha partecipato al dibattito sulla "politica di concorrenza europea" alla riunione plenaria del Comitato economico e sociale il 14 luglio 2016. In seno al Comitato delle regioni, la Commissione ha illustrato il suo approccio riguardante i servizi di interesse economico generale nell'UE.